

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 15 gennaio 2018

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 1/2018

1. MODIFICA DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE

Per effetto del D.M. del 13.12.2017, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dallo 0,1% allo 0,3%. Si ricorda che la suddetta variazione comporta, tra l'altro:

- la variazione del calcolo degli interessi dovuti a partire dall'1.1.2018 in sede di ravvedimento operoso per la regolarizzazione dei tardivi versamenti di imposte;
- la rideterminazione dei moltiplicatori e dei coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2018.

La seguente tabella riassume l'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

Dal	Al	Tasso legale di interesse
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,5%
01.01.2012	31.12.2013	2,5%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015	31.12.2015	0,5%
01.01.2016	31.12.2016	0,2%
01.01.2017	31.12.2017	0,1%
01.01.2018		0,3%

2. “SPLIT PAYMENT” – ELENCHI 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione per l’anno 2018 del meccanismo della scissione dei pagamenti. L’elenco è consultabile al [link http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/###testata](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/###testata)

Non sono incluse le Amministrazioni Pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello *split payment*, per le quali è possibile fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Negli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze possono essere ricercati fondazioni, enti pubblici e società, inserendo il relativo codice fiscale.

3. COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL’ANNO 2017

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2017 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dal 2009 con il D.L. n. 78/2009, successivamente modificate con il D.L. n. 50/2017.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 5.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva da cui il credito emerge. Sulla dichiarazione Iva deve inoltre essere apposto il visto di conformità.

Si ricorda che tali vincoli interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

quelle “Iva con Iva”, anche se superano la predetta soglia dei 5.000 euro.

Compensazione del credito Iva per importi non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione per l’anno 2018 il credito Iva 2017 per importi non superiori ad € 5.000, può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2018;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- utilizzando **unicamente** per il versamento il canale telematico di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato). E’ pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 5.000 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (e sono quindi liberamente disponibili) gli utilizzi in compensazione del credito Iva (precedentemente escluso dalle liquidazioni Iva periodiche) per pagare debiti d’imposta IVA che sorgono successivamente (es: credito Iva annuale 2017 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2018);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2017 pagato avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2017).

Compensazione del credito Iva per importi superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Sarà inoltre necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità che certifichi la “qualità” del credito.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, il contribuente non dovrà più attendere, come previsto in precedenza, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si ricorda che la dichiarazione IVA/2018 relativa all'anno di imposta 2017 potrà essere presentata a partire dall'1.2.2018 e comunque entro il 30.4.2018.

Pertanto risulta impossibile presentare prima del 10 febbraio 2018 un modello F24 con utilizzo in compensazione del credito Iva 2017 per importi superiori ad € 5.000.

Anche in tal caso, i modelli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 5.000 potranno essere trasmessi **unicamente** tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato); è pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking). I modelli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva relativo all'anno 2016

Infine, si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2016, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2018 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa all'anno 2017, non deve sottostare alle regole sin qui descritte (nel modello F24, deve ancora essere indicato "2016" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2016 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2017 e quindi le tempistiche sono già state rispettate;
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2016, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito Iva relativo all'anno 2017 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

4. COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi "unitario" per tutti i modelli TR presentati

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

nell'anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l'utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, anche per la compensazione dei crediti emergenti dalla presentazione delle istanze trimestrali (modelli TR) per l'importo eccedente la soglia dei 5.000 euro è necessario che sul modello venga apposto il visto di conformità che certifichi la "qualità" del credito.

Analogamente a quanto previsto per il credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva, anche per i crediti derivanti dalle istanze trimestrali la compensazione degli importi superiori alla soglia dei 5.000 euro può avvenire già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale da cui il credito emerge.

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2017, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2017);
- il limite di 5.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da "spendere" liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2018 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i modelli TR che vengono presentati nel corso del 2018.

5. LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEGLI ALTRI CREDITI

Si ricorda che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale nel Modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dal quale emerge il credito ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997.

Tuttavia, diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei crediti in oggetto non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

A partire dal 1° gennaio 2018, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro, salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere alle scadenze previste per i vari modelli (ad oggi, 31 ottobre).

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l'art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla Risoluzione n. 18/E/2011.

L'inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Limite massimo alla compensazione

Si ricorda che, in tema di compensazione di crediti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2001 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in 1.000.000 di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

del credito e dall'anno della sua formazione.

Utilizzo del canale telematico per i “privati”

Si ricorda, infine, che, l'obbligo di utilizzo dei “canali telematici” per la presentazione del modello F24 riguarda non solo i titolari di partita Iva (per i quali l'obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti privi della partita Iva (i cosiddetti “privati”).

In particolare per quest'ultimi è previsto che:

- la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, non potendo in alcun caso fare ricorso allo strumento dell'*home banking*;
- è invece ancora possibile l'utilizzo del canale *home banking* nel caso di compensazioni parziali (quando viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo da versare è superiore a zero).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione “cartacea” solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, a prescindere dall'importo.

6. LIMITI PER VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE

Si ricorda che, anche per l'anno 2018, la liquidazione e l'eventuale versamento dell'Iva possono essere effettuati con cadenza trimestrale solamente dai contribuenti che nell'anno 2017 non hanno superato i seguenti limiti:

- € 400.000,00 di volume d'affari per i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi;
- € 700.000,00 di volume d'affari per i soggetti che svolgono altre attività.

Il versamento dell'Iva con cadenza trimestrale anziché mensile comporta altresì il versamento di una maggiorazione fissa a titolo di interessi pari all'1% dell'imposta.

7. LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

L'art. 18 del DPR n. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. Si ricorda che, anche per l'anno 2018, i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- € 400.000 di ricavi per chi svolge prestazioni di servizi;
- € 700.000 di ricavi per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato per ciascun periodo di imposta: il superamento della soglia obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di € 700.000. In caso di inizio dell'attività da parte di un'impresa individuale, di una società di persone o di un ente non commerciale che in fase di apertura della partita Iva dichiarino un ammontare dei ricavi presunti ragguagliato ad anno inferiore alle soglie, il regime di contabilità semplificata costituisce in ogni caso il regime "naturale" (l'eventuale adozione della contabilità ordinaria dovrà essere comunicata nella Dichiarazione annuale Iva).

Va rammentato che dal 1° gennaio 2017, ai sensi del novellato articolo 66 del D.P.R. n. 917/1986, i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2017 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2017 se adottano il criterio della registrazione (esercitando l'opzione in fase di presentazione della dichiarazione Iva 2018).

8. LA DETERMINAZIONE DEL PRO-RATA IVA DEFINITIVO PER L'ANNO 2017

La problematica della determinazione del "pro-rata Iva" interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale dalle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione e di locazione).

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

I soggetti che nel corso del 2017 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono effettuare quanto prima i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'art.19 del DPR n. 633/1972 (decreto Iva) prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell'anno 2017 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2018: pertanto, occorrerà verificare la percentuale di pro-rata definitivo 2017 entro il prossimo 16.2.2018, al fine di evitare di liquidare l'IVA non correttamente.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Si invitano, pertanto, i Clienti interessati a fornire tempestivamente la documentazione allo Studio al fine di consentire il corretto calcolo della percentuale definitiva di pro-rata per l'anno 2017.

9. PRESENTAZIONE MODELLI INTRASTAT

Il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha apportato alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat"), le cui disposizioni si applicano agli **elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018**.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2017 (L. 244/16), modificando l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, aveva introdotto alcune misure di semplificazione, finalizzate a:

- ridurre la platea dei soggetti interessati;
- ridurre il numero di informazioni richieste.

La concreta attuazione di tali semplificazioni era stata rimandata, appunto, ad uno specifico

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

provvedimento, il quale doveva provvedere all'effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici.

Le semplificazioni

Il provvedimento interviene disponendo quanto segue:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento);
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro;
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall'introduzione di un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Nel provvedimento, in particolare, si osserva che:

- il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall'obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi;
- le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti "trimestrali", per i quali è stato eliminato l'obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto "spesometro"), ai sensi del D.L. 193/2016 o

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

del D.Lgs. 127/2015.

Resta fermo l'obbligo di invio

- degli Intrastat “mensili” relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché
- degli Intrastat “trimestrali” relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

10. INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2018

Per il 2018 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto all'esercizio 2017, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone previste per l'anno 2018 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta - per il 2018 - la percentuale del 8%.

L'importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l'anno 2017 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l'indice FOI, non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra. L'aliquota del 16% deve inoltre essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2017 erano attestati nella seguente misura:

- agente plurimandatario: euro 25.000;
- agente monomandatario: euro 37.500.

Per il 2018 si attende di conoscere i dati forniti dall'Istat per il predetto aggiornamento

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Per l'esercizio 2018 le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in vigore per l'esercizio 2017. Pertanto, si riepilogano di seguito le aliquote in vigore:

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2018	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2018, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2018)	21 maggio 2018
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2018)	20 agosto 2018
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2018)	20 novembre 2018
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2018)	20 febbraio 2019

11. TARIFFE ACI E FRINGE BENEFIT

Sul Supplemento Ordinario n. 638 alla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2017 n. 302 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento delle Tariffe Aci, aventi ad oggetto la determinazione del valore convenzionale del reddito in natura derivante dall’utilizzo promiscuo (aziendale e privato) di autovetture aziendali da parte di dipendenti e soggetti titolari di redditi assimilati (“fringe benefit”). I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2018.

Le nuove tariffe Aci possono essere consultate, previa registrazione, collegandosi al seguente link:
<http://www.aci.it/index.php?id=93>.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Si evidenzia che sul sito web dell'Acì (www.aci.it) sono inoltre pubblicate anche le tabelle:

- relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura, utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura;
- relative al costo chilometrico medio di percorrenza per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio, necessarie per verificare il limite massimo di deducibilità fiscale per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

